

CONVEGNO “IL PROGETTO SUCCESSORIO” 25 MAGGIO 2012

FALSITÀ DEL TESTAMENTO

1. RAPPORTI TRA PROCESSO CIVILE E PROCESSO PENALE

La falsità dei documenti interessa il processo civile sotto il profilo cd. negativo, ossia per l'attitudine che ha il documento falso di determinare nel giudice un falso convincimento e la conseguente necessità di eliminare o comunque rendere innocua la possibile fonte di errori.

Nel processo penale, invece, viene in rilievo il comportamento di chi ha compiuto il falso.

Ciò comporta che possano aversi due processi distinti senza che ciò, anche all'esito dei mutamenti del c.p.p. e dell'art. 295 c.p.c. renda necessaria la sospensione del processo civile. Il processo penale può anche concludersi con un "nulla di fatto" nei casi in cui la falsità non costituisca il risultato del reato (ad esempio per difetto del dolo) o nei casi in cui il processo penale si sia chiuso con provvedimento di archiviazione (che, essendo inidoneo al giudicato, non impedisce la querela di falso Cass., 4 marzo 1995, n. 2516) o si sia estinto (ad esempio per amnistia o morte del colpevole) o sia comunque divenuto non più perseguibile.

VALUTAZIONE NEL PROCESSO CIVILE DELLE PROVE RACCOLTE NEL PROCESSO PENALE:

Al di fuori dei casi di prova legale non esiste, nel nostro ordinamento, una gerarchia delle prove per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Deriva, da quanto precede, pertanto, che il giudice può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e, quindi, anche prove raccolte in un giudizio penale (ancorché conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato), esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale ed effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale, senza essere vincolato dalla valutazione che ne abbia fatto il giudice penale (Cass., 2 marzo 2004, n. 4186).

2. GIUDIZIO DI VERIFICAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA E QUERELA DI FALSO

a) Giudizio di verificaione. Concerne solo la falsità materiale, autenticità della scrittura o della sottoscrizione.

b) Querela di falso. Concerne anche la falsità ideologica; con la querela di falso contesti le risultanze estrinseche dell'atto pubblico o della scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata. Es. il notaio che attesta falsamente una dichiarazione compiuta davanti a lui. Inoltre, **la querela di falso ha efficacia erga omnes** (completa rimozione del valore del documento con effetto generale e non nei soli riguardi della controparte: Cass., 29 gennaio 2007, n. 1789).

CONVENIENZA A PROPORRE QUERELA DI FALSO ANCHE PER IL TESTAMENTO OLOGRAFO:

Alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve ritenersi consentita - oltre alla facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificaione addossandosi il relativo

onere probatorio - anche la possibilità alternativa di proporre, senza con ciò riconoscere né espressamente né tacitamente la scrittura medesima, querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento - per lei più gravoso - ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetto erga omnes e non solo nei riguardi della controparte: tale principio, applicabile anche in caso di testamento olografo, consente dunque alla parte interessata di disconoscere il testamento olografo, avendo altresì facoltà di proporre, come nella specie, in via incidentale querela di falso (Trib. S. Maria Capua Vetere, 14 ottobre 2010; v. anche Cass., 29 gennaio 2007, n. 27515).

V. ANCHE:

La facoltà, dettata in tema di disconoscimento della scrittura privata, di cui all'art. 214, comma 2 c.p.c., in forza della quale gli eredi o aventi causa possono limitarsi, ai fini, appunto del disconoscimento, a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore, afferisce, unicamente, alla sola scrittura privata e non è, quindi, applicabile al testamento olografo. La validità ed efficacia del testamento de quo, pertanto, posto che non risente in alcun modo dal rilascio di siffatta dichiarazione, può essere inficiata solo ove la suddetta scheda testamentaria venga espressamente impugnata, anche in via riconvenzionale, ex art. 606 c.c., per difetto di autografia (Trib. Vicenza, 21 luglio 2010)

LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE:

Nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento (nella specie, querela di falso di un testamento olografo) sono parti necessarie, oltre agli eredi istituiti dal "de cuius", anche tutte le persone che gli succederebbero per legge, in seguito alla caducazione dell'atto di ultima volontà, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, contemporaneamente dal testamento per alcuni, dalla legge per altri (Cass., 5 maggio 2004, n. 8489; Cass., 23 febbraio 2001, n. 2671).

QUERELA DI FALSO E RICONOSCIMENTO DELLA QUALITÀ DI EREDE (PER IL QUALE È SUFFICIENTE IL DISCONOSCIMENTO):

L'attore che disconosce la validità di un testamento olografo e chiede il riconoscimento della sua qualità di erede legittimo, propone una petizione di eredità, senza alcuna necessità di presentare querela di falso, in quanto è noto che la querela di falso e il disconoscimento di scrittura privata sono strumenti preordinati a finalità diverse, poiché mentre la querela di falso postula l'esistenza di una scrittura riconosciuta della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria, il disconoscimento si rivolge contro una scrittura privata allo scopo di negare autenticità al documento che si assume contraffatto; infatti l'erede "ex lege" che propone azione di petizione di eredità non ha l'onere di fornire alcuna prova sulla nullità del testamento, fondando il proprio titolo di erede legittimo sulla legge, essendo sufficiente il solo disconoscimento; spetta, invece, al convenuto che oppone, come titolo "potiore" la successione testamentaria, la produzione del testamento e, nel caso di disconoscimento, se intende avvalersene, deve chiedere la verifica; né la consapevolezza dell'esistenza di un testamento da parte dell'erede legittimo che agisce in petizione ereditaria trasforma l'azione in una domanda di accertamento negativo della nullità della scheda (Trib. Torino, 7 marzo 2000).

3. EFFETTI DELL'INVALIDITÀ DEL TESTAMENTO: LA TRASCRIZIONE

Il testamento è trascritto quando le disposizioni riguardano beni immobili (art. 2660 cod. civ.).

Art 2652, 1° comma, n. 3) cod. civ. Si devono trascrivere: *“Le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione. La trascrizione o iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda”*

2652, 1° comma, n. 6) cod. civ. Si devono trascrivere: *“Le domanda durette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetto a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione”*.

2652, 1° comma, n. 7) Si devono trascrivere: *“Le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Forse quest'ultima è la norma che indica più precisamente il caso in cui si lamenti la falsità del testamento e si intenda proporre querela di falso, ma sul punto la giurisprudenza non si è pronunciata.*

Avv. Mario Tortonese